



BANDO PUBBLICO DI GARA

OGGETTO: Assegnazione di concessione demaniale marittima di tratti di litorale situati lungo la costa di Lungomare Pertini, per la durata di anni nove, finalizzata alla utilizzazione turistico/ricreativa – Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4.

ENTE CONCEDENTE:	Comune di Pozzuoli
<i>Indirizzo:</i>	via Tito Livio 4,80078 Pozzuoli (NA)
<i>Punti di contatto:</i>	<i>suap@pec2.comune.pozzuoli.na.it</i>
<i>-Telefono centralino:</i>	0818551111
<i>-Fax :</i>	081 3050324
<i>-Indirizzo web:</i>	www.comune.pozzuoli.na.it
<i>- PEC:</i>	info@pec2.comune.napoli.it
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:	Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul canone posto a base di gara
<i>Importo base canone offerta economica:</i>	LOTTO 1: € 23.977,14 LOTTO 2: € 19.878,18 LOTTO 3: € 23.452,05 LOTTO 4: € 21.903,09
<i>Valore della concessione (canone annuo calcolato ai sensi dell'art. 04 D.L. 400/1993 moltiplicato per la durata)</i>	LOTTO 1: € 71.931,42 LOTTO 2: € 59.634,54 LOTTO 3: € 70.356,15 LOTTO 4: € 65.709,27
Responsabile del procedimento	Geom. Raffaele D'Alterio
<i>-Telefono centralino:</i>	081 8551111
<i>-Fax :</i>	081 3050324
<i>-Indirizzo web:</i>	<i>www.comune.pozzuoli.na.it</i>

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 7 – COORDINAMENTO ATTIVITA' E SVILUPPO ECONOMICO

Premesso che:

- ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999 e dell'art. 105 comma 2 lett. l) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, il Comune di Pozzuoli esercita le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'art. 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (conv. con mod. in legge 4 dicembre 1993, n. 494) individua le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali marittimi;



- il Comune di Pozzuoli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/08/2002 si è dotato del Piano comunale di Utilizzazione delle Spiagge del Demanio marittimo (di seguito denominato PUSD), quale “quadro generale di indirizzo e riferimento normativo per l’esercizio della delega in materia di utilizzazione a fini turistico-ricreativi delle aree del demanio marittimo” e per l’utilizzo dei tratti di spiaggia “considerati dal presente piano come concedibili a fini turistico-ricreativi di tipo balneare”;
- il Comune di Pozzuoli si è dotato di apposito “regolamento per la gestione del Demanio Marittimo”, approvato con Deliberazione n.35/Comm. del 23/06/2010;
- il Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, con nota n. 2003 del 28/05/2003, invitò il Comune di Pozzuoli a procedere nell’attività concessoria dei tratti costieri in conformità alla delibera della GR n. 1971/2002 nelle more dell’adozione del Piano Regionale di utilizzo delle spiagge;
- le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreativa, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, evidenza pubblica), come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013)
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28.02.2014 è stata costituita un’unità di progetto per la predisposizione degli atti e dei documenti amministrativi finalizzati all’affidamento in concessione degli arenili per il mantenimento e/o la concessione degli stabilimenti balneari nonché per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla gestione degli arenili a libero accesso pubblico, con la conseguente fornitura di servizi complementari di natura turistico-ricettiva, nonché le superfici degli specchi d’acqua da destinare a gli allevamenti ittici, di mitilicoltura, alle attività di ormeggio e della nautica da diporto, nonché la programmazione, l’adeguamento e la revisione degli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale comunale, compreso il PUAD, i regolamenti di esecuzione, i rapporti con gli Enti sovraordinati e paritetici;
- con deliberazione di giunta n. 04 del 22/01/2015, pubblicata all’Albo Pretorio in data 14 maggio 2015, l’amministrazione comunale ha definito gli indirizzi per l’indizione di avviso pubblico per gara aperta di concessione pluriennale di spazi ed aree demaniali ricompresi nel tratto di costa denominato “Lungomare Sandro Pertini” e nel tratto di Licola Mare denominato “ex storici”, stabilendo la durata della concessione demaniale in complessivi anni 9;
- che sempre con la stessa deliberazione di giunta è stata definita l’articolazione spaziale e la numerosità delle concessioni demaniali che si è fissata in un lotto unico per gli “ex storici” ed in numero di quattro lotti per quanto riguarda il tratto di costa “Lungomare Pertini”;
- con determina n. 1070 del 08/06/2015, in attuazione della citata giunta comunale n. 04 del 22.01.2015, il dirigente del Coordinamento Attività e Sviluppo Economico ha adottato il bando per l’affidamento in concessione, conformemente alle previsioni del PUSD e dalle relative NTA (Norme Tecniche di Attuazione), delle aree demaniali marittime ad utilizzo turistico – ricreativo ricadenti nel tratto di costa prospiciente al Lungomare Pertini di cui al punto 3 dell’art. 6 delle N.T.A. di seguito individuate nell’Allegato Planimetrico – Articolazione delle aree demaniali in concessione;

RENDE NOTO CHE

- ai sensi del Codice della navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con il DPR 15



febbraio 1952, n. 328, nonché nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario e del Regolamento per la Gestione del Demanio marittimo del Comune di Pozzuoli (delibera n. 35/COMM. del 23.06.2010) è indetta **selezione mediante procedura aperta, volta al rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. per utilizzo turistico/ricreativo dei tratti di arenile, siti sul territorio di Pozzuoli, lungo la fascia costiera del Lungomare Pertini, articolati in quattro lotti (L1, L2, L2, L4), per la durata di anni nove, nonché per la gestione, per la stessa durata, delle "aree libere" ad essi limitrofe, secondo l'Allegato Planimetrico di cui in premessa, secondo quanto segue.**

Art. 1

Finalità

1. Obiettivo prioritario del Comune di Pozzuoli è dare attuazione al PUSD, strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.
2. La concessione demaniale marittima è finalizzata all'uso turistico-ricreativo delle aree concesse. Nell'ambito della concessione si ricomprendono senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale:
 - a. l'uso del bene demaniale marittimo in concessione e la gestione delle "aree libere" di litorale, nella misura del 20% delle aree in concessione, secondo quanto previsto dall'art. 10 N.T.A. del PUSD;
 - b. gli interventi edilizi, in quanto strumentali all'attività dell'impresa, la loro esecuzione a regola d'arte e la fornitura degli allestimenti;
 - c. la gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la pulizia dell'arenile e la gestione della sicurezza della balneazione qualora consentita;
 - d. la manutenzione ordinaria e quella straordinaria da uso improprio del bene demaniale per tutta la durata del titolo concessorio;
 - e. le spese per IMU, energia elettrica, acqua, gas e smaltimento dei rifiuti connessi all'esercizio delle attività, quest'ultima limitatamente alle porzioni destinate a "spiaggia attrezzata", secondo quanto precisato nell'art. 3, e comunque ogni altra tassa d'uso inerente alla gestione dei beni e dei servizi affidati in concessione;
 - f. il canone demaniale marittimo per l'uso del bene in concessione; per le porzioni di "area libera" dal cui utilizzo non si ritragga alcun provento o guadagno sarà applicato il canone ricognitorio di cui all'art. 39 Cod. Nav. e all'art. 37 Reg. Cod. Nav.;
 - g. la progettazione necessaria alla realizzazione dell'intervento, con i seguenti elaborati: relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazione e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza, calcolo sommario della spesa;
 - h. adempimenti di cui al decreto legislativo 81/2008 ed in particolare del Piano per la Sicurezza del cantiere e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - i. spese relative all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per l'intervento e per l'esercizio dell'attività
 - j. gli oneri e gli adempimenti di registrazione del titolo concessorio;
 - k. i danni e/o infortuni che dovessero verificarsi per proprio fatto commissivo o omissivo, anche soltanto colposo, in connessione alla gestione della concessione;



Non sono ammessi rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

Art. 2

Oggetto

1. I tratti di litorale da concedere ricadono in località denominata Lungomare Pertini, classificati dal PUSD come “tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia (sabbiosa e non) costituita [...] dalla spiaggia lungo il lungomare Yalta” (punto 3 dell’art. 6 delle NTA del PUSD) in conformità all’Allegato Planimetrico, di seguito individuati:

tratto	Area in concessione m ²	Area libera m ²
L1	3015	757
L2	2464	624
L3	2907	732
L4	2715	674

2. I tratti suindicati costituiscono lotti separati da attribuire in concessione ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav.. Non saranno prese in considerazione domande e/o offerte riguardanti porzioni di singoli lotti ma solo estesi alla loro interezza ovvero che contemplino anche destinazioni solo parzialmente difformi da quelle di cui al presente articolo.

3. Dovrà, pertanto, essere presentata offerta separata per ciascuno dei Lotti messi in concessione comprendenti proposte progettuali autonomamente riferite al singolo Lotto, complete di tutta la documentazione; ciascuna proposta progettuale presenterà la soluzione offerta per la “spiaggia attrezzata” (SA) in uno con la “spiaggia libera attrezzata” (SLA), ad essa limitrofa, relativa all’area libera, comprese entrambe nel singolo lotto planimetricamente individuato. Nei limiti geometrici della superficie complessiva e del fronte mare di ciascun tratto di litorale suindicato, la proposta progettuale colloca conformemente all’Allegato Planimetrico le aree da destinare a SLA e a SA.

4. L’utilizzo delle aree in oggetto dovrà essere rappresentato, per ogni tratto in oggetto, in apposito progetto comprensivo dell’organizzazione funzionale dei tratti in concessione, con la specifica dei volumi da posizionare, delle attrezzature, delle aree attrezzate o comunque destinate, dei percorsi, degli accessi, delle delimitazioni e perimetrazioni, delle specifiche dei materiali impiegati e tutto quanto richiesto dal bando che insieme alla dotazione di servizi costituirà l’offerta tecnica.

5. Gli interventi sono sempre soggetti all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a meno delle eventuali opere provvisorie per allestimenti di durata inferiori a 120 giorni, nelle more di approvazione del progetto definitivo. Per la valutazione del progetto l’Amministrazione Comunale indirà apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L’Amministrazione Comunale si conforma alle disposizioni di indirizzo e coordinamento recate dal decreto dirigenziale dell’A.G.C. Trasporti e viabilità – Settore 3 Demanio marittimo della Regione Campania n. 133 del 05.10.2010 in materia di autorizzazione al subingresso nelle concessioni demaniali marittime e all’affidamento a terzi di attività oggetto della concessione. Pertanto, i concorrenti che intendano affidare ad altri la gestione delle attività oggetto della concessione devono manifestare detta volontà nella domanda di partecipazione alla selezione. L’esercizio diretto della concessione è criterio preferenziale di valutazione.



7. L'istanza di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale o, comunque, incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. b) Cod. Nav. laddove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è in ogni caso assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

8. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la necessità di reiterare la procedura di selezione

Art. 3

Condizioni di utilizzo delle aree

1. L'utilizzo delle aree in concessione dovrà attenersi alla piena osservanza delle disposizioni dei seguenti atti normativi e amministrativi:

- a) condizioni e prestazioni prescritte nel presente bando;
- b) PUSD comunale e sue Norme Tecniche di Attuazione;
- c) regolamento comunale per la gestione del Demanio Marittimo;
- c) eventuali ulteriori prescrizioni della competente Autorità Marittima e comunale.
- d) la sistemazione delle aree del demanio marittimo concesse, ivi comprese le SLA, nonché la realizzazione delle relative attrezzature di spiaggia previste per la loro fruibilità diretta e indiretta devono garantire la "visitabilità" degli impianti ai sensi del Decreto Min. LLPP. 14.06.89 n. 236 di attuazione della legge 09.01.89 n. 13 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea (portatori di handicap);
- e) per quanto non contemplato nel bando di gara e nei suoi allegati si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

2. Per ogni singolo tratto di litorale indicato nell'art. 2 dovrà essere garantita la destinazione di un'area non inferiore al 20% della superficie complessiva di ciascun Lotto a SLA, come previsto all'art.10 N.T.A., ad accesso gratuito; la parte rimanente sarà destinata a SA in concessione.

3. Ogni SLA dovrà essere fornita a cura e spese del concessionario delle attrezzature e servizi previsti dal bando.

4. Ogni singolo tratto di litorale di cui all'art. 2 destinato a SA in concessione dovrà prevedere corridoi di libero accesso al mare.

5. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ed ai sensi della L.R. Campania n. 10/2012 e s.m.i., l'allestimento della SA deve assicurare che una percentuale minima del 5% delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

6. Nell'utilizzo della SA deve essere consentito l'accesso gratuito di minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne (L.R. Campania n. 10/2012).

7. Il mancato rispetto di tali condizioni obbligatorie sarà causa di esclusione del soggetto offerente dalla gara.



Art. 4

Dotazione obbligatoria di attrezzature e servizi

1. Ogni porzione di Lotto destinato a SLA dovrà essere organizzata ed attrezzata secondo i requisiti tecnici e prestazionali previsti dal bando, dal PUSD comunale, dal Regolamento comunale ed in conformità con le normative e regolamenti di settore vigenti e, comunque, assicurando la dotazione minima di attrezzature e servizi:

a) dotazione minima di attrezzature funzionanti, ad uso gratuito, realizzate solo con il posizionamento di strutture mobili limitate a moduli per:

- n. 2 docce per uomini;
- n. 2 spogliatoi per uomini;
- n. 2 docce per donne;
- n. 2 spogliatoi per donne;
- n. 1 doccia per diversamente abili;
- n. 1 spogliatoio per diversamente abili;

le suindicate dotazioni obbligatorie possono essere ridotte della metà per tutte quelle superiori all'unità, laddove venga adeguatamente dimostrata in sede di proposta progettuale la incompatibilità della dotazione minima obbligatoria di cui al presente comma con i rapporti parametrici quantitativi stabiliti all'art.10 N.T.A.;

b) servizi minimi da erogare gratuitamente con continuità per l'intera durata dell'affidamento:

- pulizia e riordino giornaliero dell'intero Lotto, dei suoi settori e raccolta differenziata dei rifiuti;
- manutenzione del tratto di litorale;
- segnalazione delle zone di balneazione sicura, se consentita, pulizia dello specchio d'acqua antistante la porzione di litorale stesso;
- sorveglianza ed assistenza in mare, indipendentemente dalla balneabilità delle acque, per il periodo estivo 1 giugno - 30 settembre, secondo le prescrizioni per la sicurezza della balneazione emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, con personale di salvamento munito alternativamente di: a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P."; b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento;
- accesso gratuito ai servizi igienici, alla doccia fredda ed allo spogliatoio;
- assistenza di primo soccorso e medico-sanitario;

c) attrezzi, accessori, arredi e, quanto altro richiesto dalle norme di settore (salvagente, torretta salvamento, imbarcazione di salvataggio, estintori, pedane, materiale sanitario secondo la dotazione minima per il primo soccorso individuata con l'Ordinanza per la Sicurezza Balneare emessa dal Capo del Circondario Marittimo ecc.).

d) manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione continuativa, previa messa a norma, anche per i portatori di handicap, dei locali corrispondenti ai preesistenti servizi igienici comunali, posti in corrispondenza delle SLA, di cui garantire la fruibilità quotidiana e continuativa dalle ore 8,00 alle ore 24,00 (a carico congiunto dei concessionari dei tratti di litorale contigui).

2. Ogni singola SA dovrà essere organizzata ed attrezzata secondo i requisiti tecnici e prestazionali previsti dal bando, dal PUSD comunale, dal regolamento comunale ed in conformità con le normative e regolamenti di settore vigenti e, comunque, assicurando la dotazione minima di attrezzature e servizi:

a) dotazione minima di attrezzature funzionanti, realizzate solo con il posizionamento di strutture mobili limitate a moduli per:



-
- n. 4 docce per uomini, di cui n. 1 con acqua calda;
 - n. 4 spogliatoi per uomini;
 - n. 3 servizi igienici per uomini;
 - n. 4 docce per donne, di cui n. 1 con acqua calda;
 - n. 4 spogliatoi per donne;
 - n. 3 servizi igienici per donne;
 - n. 1 docce per diversamente abili di cui n. 1 con acqua calda;
 - n. 1 spogliatoi per diversamente abili;
 - n. 2 servizi igienici per diversamente abili;
 - n. 1 chiosco-bar
 - n. 1 deposito
 - n. 1 locale infermeria

le suindicate dotazioni obbligatorie possono essere ridotte della metà per tutte quelle superiori all'unità, laddove venga adeguatamente dimostrata in sede di proposta progettuale la non compatibilità della dotazione minima obbligatoria di cui al presente comma con i "rapporti parametrici quantitativi" stabiliti all'art. 12 N.T.A.;

b) servizi minimi da erogare gratuitamente con continuità per l'intera durata dell'affidamento:

- pulizia e riordino giornaliera dell'arenile, dei suoi settori e raccolta differenziata dei rifiuti,
- manutenzione della porzione di litorale,
- segnalazione delle zone di balneazione sicura, pulizia dello specchio d'acqua antistante la porzione di litorale stesso,
- sorveglianza ed assistenza in mare con personale di salvamento munito alternativamente di: a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P."; b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, per il periodo di apertura della spiaggia, secondo le prescrizioni per la sicurezza della balneazione emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
- assistenza di primo soccorso e medico-sanitario;

c) attrezzi, accessori, arredi e, quanto altro richiesto dalle norme di settore (salvagenti, torretta salvamento, imbarcazione di salvataggio, estintori, pedane, materiale sanitario secondo la dotazione minima per il primo soccorso individuata con l'Ordinanza per la Sicurezza Balneare emessa dal Capo del Circondario Marittimo, ecc.).

3. Il Servizio di salvataggio fornito dal concessionario deve essere rivolto tanto alla porzione di spiaggia libera quanto alla porzione di spiaggia attrezzata e deve garantire l'organico minimo nel periodo estivo 1 giugno - 30 settembre, in proporzione di 1 assistente abilitato al salvamento ogni 80m lineari di litorale o frazione superiore a 40m, Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante elaborazione da parte delle associazioni di concessionari di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

4. Il mancato rispetto di tali dotazioni obbligatorie sarà causa di esclusione del soggetto offerente dalla gara.



5. Il concessionario è tenuto, comunque, alla dotazione ed organizzazione delle attrezzature ed arredi presentati in sede di gara, compresi quelli migliorativi, nonché alla prestazione integrale dei servizi aggiuntivi proposti in sede di gara.

Art. 5

Tipo di procedura

1. La selezione sarà esperita mediante procedura aperta

Art. 6

Forma dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore del concorrente che conseguirà il punteggio totale più alto ottenuto dalla somma degli elementi valutativi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 15.

Art. 7

Durata della concessione

1. La Giunta Comunale con deliberazione n. 04 del 22.01.2015 ha stabilito che la concessione demaniale marittima di cui alla presente procedura, rapportata alla tipologia dell'investimento previsto sul lotto, ha la durata di anni nove (09) decorrenti dalla data di rilascio della stessa concessione demaniale marittima.

2. Il termine di scadenza della concessione non sarà prorogato. Alla scadenza, la concessione sarà assentita mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze.

3. L'amministrazione, con la stipula della concessione, effettuerà anche la consegna dei beni. Gli interventi edilizi da realizzare dovranno essere sostenuti da idoneo titolo autorizzatorio e dovranno essere completati e collaudati entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato all'offerta.

Art. 8

Specifiche tecniche e prestazionali

La progettazione e l'utilizzo delle aree demaniali marittime oggetto della concessione dovrà essere conforme al PUSD comunale, alle sue NTA ed al Regolamento comunale per la gestione de Demanio Marittimo ed alla relativa normativa di settore.

In particolare:

I – PER LE SLA

a) devono essere garantite "aree libere" nella misura minima del 20% della superficie complessiva destinata ad essere utilizzata per finalità turistiche e ricreative, evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione, ed attrezzando le stesse con adeguati servizi ed impianti atti a contenere l'inquinamento acustico, del suolo del sottosuolo, ed atmosferico, inoltre, il rispetto delle norme di sicurezza sulla incolumità pubblica (art. 10 N.T.A.), comunque dislocate in conformità all'Allegato Planimetrico;

b) l'utilizzo ai fini turistici-ricreativi avviene esclusivamente mediante l'uso di opere precarie e smontabili, come definite dall'art. 8 N.T.A. PUSD;

c) la tipologia dei manufatti da costruire deve essere in grado di consentire il rapido smontaggio ed il recupero dei componenti

d) i servizi minimi devono essere realizzati solo con strutture "mobili", nel rispetto dei seguenti parametri (Art. 10 N.T.A.):

-non possono in nessun caso coprire più del 2% del totale dell'area destinata a SLA



-l'altezza massima non può in nessun caso essere superiore a 3.0 metri lineari dal piano di posa;

-la superficie pavimentata con tavolati di legno aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte deve risultare strettamente aderente alle preesistenti giaciture del suolo comprese le aree di battigia e non può comunque superare il 10% della superficie dell'area destinata a spiaggia libera, ad esclusione delle superfici artificiali che devono essere integralmente rivestite;

-non è permesso l'accesso alla copertura di detti volumi.

-la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,00 metri lineari da terra non può superare il 15 % del fronte concesso;

d) I colori consentiti per le strutture, di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, ecc. ..), presenti sul demanio marittimo, devono rimanere all'interno delle tonalità del legno naturale. E' vietato diversificare i colori per ogni componente strutturale (copertura, infissi, tendaggi, ecc ..). Per tutti gli interventi è obbligatorio l'uso di materiali naturali in legno. E' comunque vietato l'utilizzo di pannelli prefabbricati quali lamiera zincata, lamiera preverniciata, ecc. (art. 15 N.T.A.);

II- PER LE SA

a) qualora siano conseguiti i necessari pareri degli organi competenti, l'utilizzo ai fini turistici-ricreativi delle aree in concessione potrà avvenire mediante l'uso di strutture fisse, sebbene sempre facilmente rimovibili a seguito di rapido smontaggio e conseguente recupero dei relativi componenti, per l'esercizio su 12 mesi ai sensi della L.R. 10/2012 come modificata dalla L.R. 16/2014; in caso di eventuale impossibilità, per prescrizioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli operanti sul territorio, si provvederà all'installazione di opere precarie e smontabili, come definite dall'art. 8 N.T.A. PUSD;

b) l'utilizzo a fini turistico-ricreativi delle aree del demanio in concessione deve essere riferito ai seguenti parametri (art. 12 N.T.A.):

-i volumi comunque realizzati sulle spiagge in concessione, devono limitarsi a quelli strettamente necessari e funzionali alle specifiche attività e non possono in nessun caso contrastare con le norme urbanistiche comunali;

-l'altezza di detti volumi non può in nessun caso essere superiore a 3,00 metri lineari dal piano di posa;

-l'accesso alla copertura di detti volumi per un suo utilizzo come solarium è consentita purché non comporti la realizzazione di frangisole, tende, barriere frangivento;

-la barriera visiva costituita dai volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra non può superare il 30% del fronte concesso;

-la superficie pavimentata con tavolati di legno aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte deve risultare strettamente aderente alle preesistenti giaciture del suolo comprese le aree di battigia e deve integralmente rivestire tutte le preesistenti superfici artificiali;

-tutti i concessionari devono dotarsi di apposite torrette per la salvaguardia dei bagnanti, da rimuoversi a conclusione del periodo estivo 1 giugno – 30 settembre,.

c) i colori consentiti per le strutture, di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, ecc. ..), presenti sul demanio marittimo, devono rimanere all'interno delle tonalità del legno naturale. E' vietato diversificare i colori per ogni componente strutturale (copertura, infissi, tendaggi, ecc ..). Per tutti gli interventi è obbligatorio l'uso di materiali naturali in legno. E' comunque vietato l'utilizzo di pannelli prefabbricati quali lamiera zincata, lamiera preverniciata, ecc. (art. 15 N.T.A.);



f) I punti ombra devono essere installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. La distanza tra i punti ombra deve essere non inferiore a metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila (da centro a centro del punto ombra) o in alternativa, il rapporto tra la superficie preposta alla posa dei punti ombra e il numero di ombrelloni installati non deve essere inferiore a 7,5 mq/punto ombra

Art. 9

Coordinamento progettuale

1. I progetti di allestimento e sistemazione dei singoli Lotti saranno coordinati in fase di attuazione dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che ciascun progetto dovrà prevedere un camminamento, a monte, stabile e permanente, avente la larghezza di 3,00m ed un camminamento, a valle, di fruizione della battigia, da collocarsi stagionalmente avente la larghezza di 5,00 m.
2. I suddetti camminamenti dovranno costituire un percorso di fruizione la cui continuità sarà garantita dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione dei progetti relativi a ciascun Lotto.
3. Le scalinate e le rampe di accesso ai lotti sono escluse dalla concessione e devono essere correntemente mantenute e riparate dal concessionario, per quota di interesse se comuni a più concessionari, al fine di garantirne decoro e sicurezza, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai singoli interventi necessari, fermo restando la obbligatoria iniziale manutenzione ordinaria e straordinaria, da prevedersi nella proposta progettuale da allegarsi all'istanza di concessione.

Art. 10

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento della concessione demaniale marittima i seguenti soggetto, salvo i limiti espressamente indicati dalla norma:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422 del 25.06.1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni e i consorzi fra imprese artigiane di cui alla L. 443 del 8.08.1985;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti: si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006;



- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10.02.2009 conv. con modificazioni dalla L. n. 33 del 09.04.2009; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240 del 23.07.1991; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006;
- h) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del D.Lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente selezione; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva contenente, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tutte le precisazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
4. Alla presente procedura si applica il comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; pertanto, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 350,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
5. Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'espletamento dell'attività oggetto della concessione ed essere in possesso di un'anzianità almeno triennale nel settore turistico-ricreativo (CODICE ATECO 93.29.20). Il possesso del requisito è comprovato dalla presentazione dell'elenco dei soggetti, pubblici o privati, per i quali l'operatore ha svolto l'attività in parola, per un periodo non inferiore complessivamente ad anni 3.
6. Il concorrente dovrà altresì dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per la realizzazione dell'intervento proposto e assentito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procede all'esclusione del concorrente dalla selezione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
7. A pena di esclusione, al fine di comprovare l'affidabilità economico/finanziaria dell'operatore economico, è richiesta la presentazione in sede di gara di una dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385 del



01.09.1993, che asseveri la coerenza e l'equilibrio del piano economico finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio. Il Piano economico finanziario deve essere timbrato e firmato, in ogni pagina, oltre che dall'offerente anche dal legale rappresentante dell'istituto bancario o dell'intermediario.

8. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti sorteggiati devono comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale presentando i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, il compimento della prestazione è dichiarato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla selezione.

9. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione a gare pubbliche a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Tali operatori si qualificano per la presenta procedura pubblica producendo la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla procedura in argomento. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine.

10. Ciascun operatore economico non può essere titolare, nell'ambito territoriale di riferimento, di più di due concessioni demaniali essendo escluso dalla partecipazione alle procedure di selezione il soggetto che abbia raggiunto tale limite. Pertanto, il concorrente dovrà auto-dichiarare secondo le forme del DPR 445/2000 le concessioni di cui sia titolare.

11. Saranno esclusi dalla procedura finale di aggiudicazione coloro che versano in situazione di morosità nei confronti dell'ente, in particolare che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, canoni e tasse comunali, ovvero, essendo titolari di altra concessione demaniale, risultino morosi dei canoni concessori e/o della relativa imposta regionali. In tal caso, a pena di decadenza, dovranno provvedere con il pagamento in un'unica soluzione o mediante procedura di rateizzazione secondo le modalità predisposte dall'Ufficio competente e/o dall'ente competente alla riscossione, entro 10 giorni dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

Art. 11

Canone concessorio – importo a base di gara

1. La concessione demaniale marittima è soggetta al pagamento del canone calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT.

2. Il canone di cui al comma 1 è calcolato esclusivamente sulle aree affidate in concessione e destinate a SA, pari all'80% della superficie totale dei tratti di litorale



oggetto della presente procedura. Per le aree libere destinate a SLA dal cui utilizzo non si ritragga alcun provento o guadagno sarà applicato il canone ricognitorio di cui all'art. 39 Cod. Nav. e all'art. 37 Reg. Cod. Nav.

3. Il canone demaniale marittimo da corrispondere in relazione all'esito di gara sarà rideterminato in relazione all'offerta presentata dall'offerente ed aggiornato annualmente sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.

4. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, istituita con L.R. Campania n. 1 del 26.01.1972 nella misura indicata dall'art. 1, comma 117 ss. della L.R. Campania n. 5 del 06.05.2013.

5. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

6. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

7. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

8. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

9. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

10. L'ufficio Demanio Marittimo comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

11. Il mancato pagamento di una annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

12. L'offerta economica posta a base d'asta per ciascun lotto è pari ad un terzo (arrotondato per eccesso) del canone complessivo previsto per nove anni, applicando le misure indicate per la categoria B di cui alla all'art. 03, comma 1, lett. a) della legge 400/93, come aggiornato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.12.2014, ovvero misura unitaria pari ad euro 1,185/mq all'anno relativamente alle aree demaniali scoperte; euro 1,975/mq all'anno per le aree coperte dalle strutture di facile rimozione, salvo le maggiorazioni o riduzioni di dette misure in forza di successivi decreti ministeriali. Il rialzo offerto in sede di gara andrà ad incrementare il valore della cauzione definitiva da prestare ai sensi del successivo articolo 11, comma 10.

Art. 12

Garanzia e cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta è corredata da una garanzia pari al due per cento del valore a base della procedura di selezione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con la seguente causale "Dep.Provv. inerente affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico- ricreativo – Lungomare Pertini Lotto Pozzuoli."



2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Banco di Napoli, codice IBAN IT63 E010 1040 1001 0000 0300 007; il tesoriere rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di deposito.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385 del 01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998. Nel caso di cauzione resa mediante fideiussione, la firma del fideiussore deve, a pena di esclusione, essere autenticata dal notaio che attesti che il legale rappresentante dell'istituto di credito o della compagnia di assicurazione ha il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Pozzuoli.
5. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dall'Amministrazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. Nell'atto con cui sarà comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia in argomento, tempestivamente e comunque non oltre un termine superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
10. Ai sensi dell'art. 17 Reg.Cod.Nav. e dell'art. 8 del Regolamento del Comune di Pozzuoli per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con deliberazione n. 35/COMM. del 23.06.2010, il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato con riferimento all'offerta economica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara e comunque non potrà essere inferiore al **triplo del canone annuale**. Detta cauzione deve essere presentata contestualmente alla stipula della concessione. La cauzione sarà svincolata a domanda del concessionario, successivamente alla scadenza della concessione, quando sia verificato l'esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla stessa. La cauzione è aggiornata, ogni due anni, proporzionalmente all'adeguamento del canone dovuto allo Stato. Per tutti i casi nei quali è prevista dalla concessione la facoltà di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà è esercitata dall'Amministrazione Comunale senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e a ciò il concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso. Il concessionario si



assume inoltre formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare entro 10 giorni dall'ingiunzione che gli sarà notificata dall'Amministrazione.

11. La cauzione definitiva può essere presentata in forma di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385 del 01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998, con le medesime modalità prescritte nel comma 3 con riferimento alla cauzione provvisoria.

12. Il concessionario è obbligato, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati per tutte le opere insistenti sull'area concessa e sull'area affidata in gestione e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi in dipendenza dell'uso assentito.

13 Sono posti a carico dell'aggiudicatario, che è tenuto a rimborsarli all'Amministrazione comunale nel termine di 60gg. dall'aggiudicazione definitiva, gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani (art. 34, co. 35, della L. n. 221 del 17/12/2012). Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare all'aggiudicatario della gara le modalità relative al pagamento della somma.

Art. 13

Sopralluogo

1. I concorrenti si impegnano, prima della presentazione delle offerte, ad effettuare un sopralluogo preliminare delle aree da concedersi in affidamento nonché per una attenta valutazione dello stato dei luoghi a terra ed a mare, delle attrezzature, manufatti e di tutti gli elementi esistenti ed il loro grado di usura, al fine di avere piena cognizione dell'oggetto di gara.

2. **Il sopralluogo è condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.** All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione Comunale a conferma dell'effettuazione dello stesso e acquisire copia del certificato attestante tale operazione che, **a pena di esclusione**, deve essere allegato alla domanda di partecipazione alla gara.

3. La presa visione dei luoghi, ritenuta obbligatoria ai fini della corretta formulazione dell'offerta, sarà certificata, previo appuntamento, dai funzionari dell'Amministrazione Comunale di Pozzuoli, Servizio Commercio, Industria, Artigianato ed altre attività Produttive - Ufficio Demanio Marittimo e spiagge, a tal uopo incaricati.

4. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, gli operatori economici concorrenti dovranno comunicare entro il giorno 22/06/2015 all'Amministrazione Comunale a mezzo fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata, nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone all'uopo incaricate. L'Amministrazione Comunale comunicherà formalmente, esclusivamente a mezzo fax o posta elettronica certificata all'operatore economico il giorno e l'ora fissati per il sopralluogo.

5. Non è consentito che lo stesso soggetto effettui il sopralluogo a favore di più operatori economici concorrenti. Nel caso in cui più concorrenti abbiano individuato il medesimo soggetto, verrà considerata la comunicazione più remota con contestuale avviso ai concorrenti tenuti a comunicare un diverso nominativo.

6. Con la formulazione dell'offerta, il concorrente sarà considerato consapevole di tutte le condizioni locali, delle opere e delle attrezzature e degli oneri relativi, ed in piena condizione di giudicare i servizi oggetto della presente gara realizzabili ed erogabili al prezzo offerto e di considerare il servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara, comunque remunerativo, rinunciando a qualsiasi pretesa e/o riserva in merito.



Art. 14

Commissione giudicatrice

1. Le domande di concessione demaniale marittima presentate sono esaminate da apposita commissione nominata con Determina Dirigenziale e composta da 3 o 5 membri scelti tra dipendenti comunali o dipendenti pubblici che abbiano specifiche competenze professionali in materia, fra cui un presidente nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione Comunale, un tecnico e un esperto in materia amministrativa, nonché un segretario in qualità di verbalizzante.
2. La nomina di commissari e la costituzione della Commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti di seguito specificati:
 - a) verificare la correttezza formale, l'integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi, curare la relativa apertura e l'esame del contenuto degli stessi;
 - b) aprire, per ciascuna offerta, la busta A – documentazione amministrativa ai soli fini della verifica del possesso, in capo all'impresa concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, accantonando la busta B e C e sospendere la seduta fino all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dagli offerenti.
 - c) verificare le dichiarazioni rese dagli offerenti in sede di gara;
 - d) chiedere agli offerenti sorteggiati in seduta pubblica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e tecnica richiesti dal Bando qualora gli offerenti non abbiano provveduto a trasmetterli, in separata busta chiusa all'interno della busta A – documentazione amministrativa, e, a seguito della loro trasmissione, a verificarli.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, la Commissione giudicatrice procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e l'Amministrazione Comunale disporrà l'escussione della relativa cauzione provvisoria, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
 - e) invitare, se necessario, i concorrenti ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e smi nei limiti previsti dall'art. 38 e 45 del suddetto D.Lgs., a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. La mancanza, incompletezza o irregolarità non sanata degli atti comporterà l'esclusione dell'offerente dalla procedura di gara.
 - f) aprire in seduta pubblica le buste B – offerta tecnica
 - g) valutare in seduta riservata le offerte tecniche
 - h) comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche
 - i) aprire, in seduta pubblica, le buste C- offerta economica, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti
 - j) assegnare il punteggio alle offerte economiche
 - k) verificare ed escludere le offerte anomale per eccesso di rialzo
 - l) disporre al termine della procedura la graduatoria e dichiarare l'aggiudicatario provvisorio della gara.
4. In caso di parità di punteggio la gara darà aggiudicata mediante sorteggio.
5. La Commissione giudicatrice esclude gli offerenti in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal codice dei contratti, dal suo regolamento o da altre previsioni di legge vigenti, e in tutti i casi in cui il bando prevede l'esclusione nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di



sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza della offerte.

6. L'esito delle operazioni della Commissione giudicatrice sarà fatto constare in apposito verbale che deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale unitamente a tutta la documentazione presentata dagli offerenti.

Art. 15

Criteri di valutazione delle offerte

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del Cod. Nav..

2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall'art. x del bando, valuterà le offerte ammesse, attribuendo a ciascuna di esse, un punteggio complessivo massimo di 100 punti, distinto fra un sub-totale riferito all'offerta tecnica (Busta B, massimo 85 punti) e quello relativo all'offerta economica (Busta C, massimo 15 punti).

3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente, le cui offerte siano ammesse, che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$P = A + B$, dove:

P = Punteggio totale attribuito al concorrente, max 100 punti, di cui:

A = Punteggio relativo all'Offerta Tecnica, max 85 punti;

B = Punteggio relativo all'Offerta Economica, max 15 punti.

4. L'**offerta tecnica** verrà valutata sulla base dei criteri di carattere generale e sull'offerta migliorativa di standards e di servizi ulteriori proposti rispetto ai servizi minimi richiesti nel bando. I servizi minimi richiesti nel bando dovranno essere, comunque, garantiti dal progetto e a tali minimi non verrà attribuito alcun punteggio.

5. L'**offerta tecnica** deve raggiungere almeno (**cinquanta**) punti su **85 totali**, pena l'esclusione dalla gara, senza che si proceda all'apertura della busta contenente l'**offerta economica**.

6. La qualità dell'offerta tecnica, la cui offerta sia ammessa, sarà valutata sulla scorta dei seguenti criteri:

A)	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA (Max punti 75)	Punti max	
a)	COMPATIBILITÀ GENERALE CON IL COMPLESSO DEI VINCOLI DI CARATTERE TERRITORIALE, URBANISTICO, AMBIENTALE IN REGIME DEI VINCOLI VIGENTI, anche in riferimento a:	8	
1	organizzazione funzionale delle attrezzature, arredi e dei percorsi		Max 5
2	posizionamento ed ingombro dei volumi rispetto al fronte arenile		Max 3
b)	COMPATIBILITÀ DI DETTAGLIO RELATIVAMENTE A:	Max 5	
1	elementi strutturali con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti (qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, impiego di materiali e semilavorati dotati della più elevata affidabilità		



	tecnica ed anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio)		18
2	aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);	Max 5	
3	accessibilità ai parcheggi (Dotazione e/o utilizzo di parcheggi convenzionati, autorizzati e conformi alle prescrizioni urbanistiche, privi di abusi edilizi e procedure di condono edilizio in itinere)	Max 4	
4	utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e contenimento dei consumi energetici (migliore l'offerta che è caratterizzata dal più elevato rispetto dell'obiettivo dell'utilizzo di energie alternative in ordine alla gestione delle luci, alla gestione dei consumi idrici, alla gestione della climatizzazione, ecc)	Max 4	
c)	elementi per il rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap relativamente a:		6
1	dotazione ed organizzazione di accessi, percorsi e passerelle dotate di scivoli per la fruibilità di maggiori porzioni di spiaggia,	Max 4	
2	attrezzatura dei servizi igienici a loro riservati, muniti di campanello per richiamare l'attenzione, ecc.	Max 2	
d)	VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DEI SERVIZI PROPOSTI:		
1	minore densità degli ombrelloni (punti 0,50 ogni 2% in meno della densità consentita)	Max 2	
2	migliore dotazione ed organizzazione delle attrezzature destinate a docce-spogliatoi-servizi igienici	Max 2	
3	migliore dotazione ed organizzazione delle attrezzature destinate ad ufficio, chiosco-bar, deposito, locale infermeria	Max 2	
4	migliore dotazione ed organizzazione del servizio di salvataggio	Max 4	
5	migliore dotazione ed organizzazione del servizio di primo soccorso e medico-sanitario, in relazione al numero degli addetti, alla qualificazione professionale degli addetti, alla continuità del servizio	Max 4	19
6	migliore dotazione ed organizzazione delle aree attrezzate per intrattenimento e sport per bambini ed anziani (giochi bambini, aree sport, ecc....)	Max 1	
7	migliore servizio di pulizia della spiaggia attrezzata e/o della spiaggia libera attrezzata	Max 4	
e)	GARANZIA DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA DELLA LOCALITÀ BALNEARE TRAMITE, PREFERIBILMENTE L'IMPIEGO DELLA MANODOPERA LOCALE NELLA GESTIONE DELLE AREE ASSEGNATE con ulteriori addetti oltre la dotazione minima richiesta dal bando, opportunamente documentata:		4
1	numero degli addetti a tempo pieno (punti 0,5 per addetto)	Max 2	
2	numero degli addetti a part-time (punti 0,25 per addetto)	Max 2	
f)	MAGGIORE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE		



1	Impegno alla gestione diretta delle attività secondarie oggetto della concessione	Max 5	10
2	Soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente (punti 0,50 per ogni anno superiore a 3 per un massimo di sei, da considerare per gli ultimi dieci anni solari antecedenti al bando, opportunamente documentato);	Max 3	
3	Soggetti titolari di attività ricettive-alberghiere insediate sul territorio comunale (punti 0,50 fino a 20 posti letto, punti 0,25 ogni 215 ulteriori posti letto per un massimo di 110)	Max 2	
g)	DOTAZIONI MIGLIORATIVE E SERVIZI AGGIUNTIVI		20
1	offerta di servizio di mobilità sostenibile con navette per il trasporto da e per le stazioni ferroviarie;	Max 3	
2	offerta di servizio di mobilità sostenibile con navette per il trasporto da e per parcheggi convenzionati e regolarmente autorizzati;	Max 4	
3	offerta dei servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta l'annessa spiaggia libera, (doccia con acqua calda, servizi del chiosco-bar, noleggio ombrellone-sedie-lettini, ecc.)	Max 1	
4	offerta servizio wi-fi gratuito	Max 1	
5	offerta di servizio per attività di intrattenimento, attività ludiche per minori, adulti e/o anziani	Max 2	
6	offerta impianto fonico per messaggi di pubblico interesse	Max 1	
7	offerta di servizio di sorveglianza notturna prestato durante l'intero anno (Il concessionario dovrà dimostrare, prima della definitiva assegnazione della gara, di aver stipulato un contratto con apposita Agenzia di sorveglianza, regolarmente riconosciuta, che garantisca almeno n. 2 controlli notturni)	Max 2	
8	offerta di piano tariffario con agevolazioni in percentuale sulle tariffe praticate, per diversamente abili ed accompagnatore e per anziani (punti 1 ogni 10% di riduzione)	Max 2	
9	dotazione di "carrozine da mare" (sedie JOB), per diversamente abili (punti 0,50 per ognuna, opportunamente documentata)	Max 1	
10	dotazione di deambulatori (Job walzer), per diversamente abili (punti 0,50 per ognuno, opportunamente documentata)	Max 1	
11	riserva di punti ombra in prima fila, per diversamente abili (punti 1,0 per ogni 5 punti ombra)	Max 2	

7. L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica avverrà nel modo seguente:

a) ciascun commissario attribuisce a ciascun sub criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

-coefficiente 1= valutazione ottima

-coefficiente 0,75= valutazione più che adeguata

-coefficiente 0,50= valutazione adeguata

-coefficiente 0,25= valutazione parzialmente adeguata

-coefficiente 0= valutazione inadeguata/non significativa/non valutabile.



b) effettuata una media dei coefficienti attribuiti dai commissari, il risultato verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile ad ogni sub criterio.

8. In merito ai criteri qualitativi dell'offerta tecnica, si precisa che nel caso non venga presentata proposta migliorativa per uno o più punti degli elementi costituenti gli elementi di valutazione relativi agli aspetti di natura qualitativa, verrà assegnato il punteggio 0 (zero) per ogni elemento mancante di detta proposta migliorativa.

9. La qualità dell'offerta economica, la cui offerta sia ammessa, sarà valutata sulla scorta della seguente formula:

B)	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA ECONOMICO-QUANTITATIVA	Punti max
	<p>$X = P_{max} * V_o / V_{max}$</p> <p><i>Dove:</i></p> <p><i>X = punti attribuiti al concorrente</i></p> <p><i>P_{max} = punteggio massimo attribuibile (pari a 15) al concorrente;</i></p> <p><i>V_{max} = valore massimo della garanzia fideiussoria (pari a nove annualità del canone base);</i></p> <p><i>V_o = valore dell'offerta del concorrente rispetto al valore base della garanzia fideiussoria (pari a tre annualità del canone base);</i></p>	15

10. L'attribuzione dei punteggi e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrà essere eseguita anche per mezzo di software all'uopo predisposti.

Art. 16

Conferenza di servizi

1. Il Servizio Demanio, ricevuti gli atti della Commissione, provvederà agli adempimenti occorrenti per pervenire all'aggiudicazione definitiva e al rilascio della concessione. In particolare:

- sottoporrà la proposta dell'offerente risultato aggiudicatario provvisorio al parere della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90. Qualora la conferenza di servizi non esprimesse parere favorevole in ordine alla proposta dell'offerente, per vizi inerenti agli aspetti urbanistici e/o paesaggistici, e/o sanitari e/o di prevenzione incendi, l'Amministrazione Comunale richiederà la coerente riformulazione del progetto in ottemperanza a quanto contenuto nel suddetto parere, fino ad ottenere la proposta che avrà acquisito il parere favorevole della Conferenza di Servizi:

- accerterà l'insussistenza di elementi ostativi antimafia nei confronti dell'offerente aggiudicatario provvisorio

- inviterà l'aggiudicatario provvisorio al presentare, entro 60 gg. dalla notifica della comunicazione:

a) il piano di sicurezza e coordinamento

b) le cauzioni o fideiussioni bancarie o assicurative

c) gli eventuali ulteriori atti finalizzati alla stipula dell'atto di concessione

La mancata presentazione dei precitati documenti nei termini stabiliti determinerà la decadenza dell'aggiudicatario provvisorio e conseguentemente l'apertura della procedura per l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente che segue immediatamente nella graduatoria mentre l'amministrazione incamererà la cauzione riservandosi di qualsiasi



altra azione verso il concorrente inadempiente per ogni eventuale responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale.

2. La mancata sottoscrizione per accettazione dell'atto di concessione entro il termine stabilito dall'Amministrazione determinerà la decadenza dell'aggiudicatario definitivo e l'incameramento della cauzione.

Art. 17

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Pozzuoli entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/07/2015, utilizzando il modello allegato ed in apposito plico secondo le seguenti modalità:

- a. mediante consegna a mano;
- b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere;

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune.

2. L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00; resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

3. Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti .

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e per un solo Lotto. Nel caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente sarà presa in considerazione l'offerta protocollata per ultima al protocollo dell'Amministrazione Comunale.

5. Le modalità relative alla presentazione delle offerte sono previste nel disciplinare di gara.

6. L'operatore economico concorrente, a pena di esclusione, entro il termine e nei modi e all'indirizzo indicato deve presentare la propria offerta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

7. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 gg., naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere agli offerenti il differimento di tale termine.

8. Mentre con la presentazione dell'offerta l'aggiudicatario è immediatamente obbligato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quest'ultima il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipula della concessione.

Art. 18

Altre informazioni

1. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali si sollevano eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel bando e nei suoi allegati
- offerte che sono sottoposte a condizione
- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le condizioni previste dal bando
- offerte incomplete o parziali
- offerte in diminuzione del canone.

2. Saranno altresì esclusi i concorrenti:



- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte

- che hanno omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che hanno reso false dichiarazioni. Si rammenta in proposito che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere anche a campione a verifiche d'ufficio.

3. Si precisa che:

- l'Amministrazione si riserva il diritto di:

a) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente

b) non stipulare motivatamente la concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva.

c) laddove uno dei Lotti oggetto della presente procedura non venga affidato in concessione, indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 fra tutti gli aggiudicatari.

4. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile ivi inclusi gli art. 81 ss del Trattato CE e la L. 287/90, i soggetti identificati non potranno partecipare a successive procedure di gara indette dall'Amministrazione Comunale ed aventi il medesimo oggetto della presente gara per i successivi 5 anni. Tale circostanza costituirà negligenza grave e mala fede al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 68 RD n. 827/1924. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e /o intese restrittive della concorrenza e del mercato al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione di detta autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Art. 19

Modalità di apertura delle offerte e persone ammesse ad assistere

1. La Commissione in seduta pubblica dichiarerà aperta la gara nel giorno e all'ora indicati all'art. del presente bando.

2. La Commissione procederà nell'ordine alle operazioni indicate nell'art. 14 del presente bando.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, ma solo i legali rappresentanti degli offerenti, ovvero un delegato per ogni offerente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentati, ha la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire con la Commissione giudicatrice durante le operazioni di gara.

4. In considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione Comunale, l'offerente deve comunicare il nominativo del soggetto che sarà ammesso ad assistere all'apertura delle offerte mediante fax o posta elettronica certificata da trasmettere al n. 081 3050324 o all'indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

5. L'accesso o la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di



accesso e di sicurezza in vigore presso l'Amministrazione e all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Art. 20

Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte

1. Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 22 luglio 2015 alle ore 12.00 presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli, in via Tito Livio, 4.

Art. 21

Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale

1. L'informativa di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata al Comune di Pozzuoli, Servizio Demanio Marittimo, Via Tito Livio, 4 all'attenzione di Geom. Raffaele D'Alterio che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.

2. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con sede in Napoli, Piazza Municipio 64,.

3. Avverso il presente bando è proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel sito istituzionale del Comune di Pozzuoli: www.comune.pozzuoli.na.it – sezione bandi di gara.

Art. 22

Tracciabilità dei flussi finanziari – Protocollo di legalità – Codice di comportamento del Comune di Pozzuoli

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario della presente procedura deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della L. 136/2010 alla commessa in argomento. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura ad evidenza pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati e salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. A tal fine l'aggiudicatario della presente gara deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persona delegate ad operare su di essi.

3. Pertanto la concessione disporrà tra l'altro a pena di nullità assoluta che l'aggiudicatario definitivo della gara si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. La concessione disporrà inoltre di una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

4. Il Comune di Pozzuoli ha aderito con deliberazione di Giunta n. 86/comm. del 16 ottobre 2007 al Protocollo di Legalità sugli Appalti della Prefettura di Napoli – U.T.G. stipulato tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e ANCI Campania. In virtù di tanto, i concorrenti dovranno sottoscrivere per presa visione copia del Protocollo, al fine di attestarne la perfetta conoscenza e l'accettazione delle clausole in esso contenute.

5. In attuazione della normativa nazionale anticorruzione L. 190/2012, del D.P.R. 63/2013 e del Codice di comportamento del personale dipendente, dei consulenti, collaboratori e



fornitori del Comune di Pozzuoli, il concessionario dovrà sottoscrivere per presa visione e per accettazione il Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 30.04.2015.

Art.23

Norme transitorie

1. L'aggiudicatario provvisorio, previa concessione rilasciata ai sensi dell'art. 38 Cod.Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav. e pagamento della cauzione, prenderà immediatamente possesso del Lotto assegnato e dovrà provvedere alla relativa custodia, avendo facoltà di precludere l'accesso al pubblico sino alla definitiva realizzazione delle opere previste dal progetto di sistemazione ed allestimento del singolo Lotto.
2. Sino all'approvazione del progetto di cui al comma precedente, è consentito l'uso e l'occupazione da parte dell'aggiudicatario provvisorio del Lotto assegnato, purché reso idoneo ai fini della sicurezza
3. Le opere necessarie per l'uso di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale per un periodo non eccedente a 120 gg naturali e consecutivi, intercorrenti fra il 1 giugno ed il 30 settembre, comprensivi delle fasi di allestimento e rimozione delle strutture di fruizione.